



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

S. 4342 / 11

IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^

Il Giudice designato, Dott. Paolo Sordi, all'udienza del 9/3/2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 31818 R.A.C.C. dell'anno 2010 del Tribunale di Roma e vertente

TRA

VALLI SANDRO

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell'Avv. N. Longobardi che lo rappresenta e difende per procura in margine al ricorso.

RICORRENTE

E

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge.

RESISTENTE

NONCHE'

PRETI ALESSANDRO

Elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 35, presso lo studio dell'Avv. D. d'Amati che, unitamente agli Avv. M. Galasso e G.N. d'Amati, lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione.

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato il 7/10/2010, Valli Sandro, dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha convenuto in giudizio l'ente datore di lavoro e Preti Alessandro, chiedendo che sia accertato il suo diritto ad essere preferito nella procedura di conferimento dell'incarico di direttore della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse - incarico che sostiene esser stato conferito illegittimamente ed arbitrariamente al Preti - e la condanna del CNR a rinnovare la procedura per il conferimento del predetto incarico ed a risarcirgli i danni - non patrimoniale e da perdita di *chance* - patiti e patendi non risarciti da una tutela in forma specifica.

A sostegno delle proprie pretese il Valli deduce che l'incarico per cui è causa è stato attribuito al Preti (che non riveste qualifica dirigenziale, bensì quella di tecnologo) in violazione della percentuale massima di incarichi di prima fascia assegnabili ad esterni o a personale non dirigenziale stabilita dall'art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001. Inoltre l'ente avrebbe violato le

1
Sordi

prescrizioni dell'art. 19 citato che impongono alle pubbliche amministrazioni di predeterminare i criteri di scelta nel conferimento degli incarichi dirigenziali e di valutare i titoli e le esperienze posseduti dai soggetti che abbiano manifestato la loro disponibilità a ricoprire l'incarico.

Il CNR si è costituito in giudizio e ha eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, ha ribadito la correttezza del proprio operato e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Anche Preti Alessandro si è costituito e ha concluso per il rigetto delle domande.

All'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice ha deciso la causa e dato lettura del dispositivo, pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma, primo periodo, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CNR è infondata.

Ad avviso dell'ente convenuto, controparte eccepirebbe la non conformità alla disciplina legislativa dell'art. 15 del Regolamento del personale del CNR (atto organizzativo a contenuto generale relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente), il quale prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere attribuiti, oltre che ai dirigenti amministrativi, anche ai ricercatori e ai tecnologi. Pertanto il ricorrente contesterebbe direttamente il corretto esercizio, da parte dell'ente pubblico, del proprio potere amministrativo di organizzazione degli uffici.

In realtà, nel proprio ricorso il Valli deduce, non già l'illegittimità dell'art. 15 del predetto Regolamento, bensì, testualmente, la «violazione e falsa applicazione dell'art. 15 Reg. Personale CNR» (pag. 7 del ricorso); la parte afferma, in particolare, che la menzionata disposizione regolamentare «può e deve essere [...] interpretato conformemente alla disciplina vigente» e cioè, nella sua impostazione, conformemente all'art. 19, co. 6-ter, d. lgs. n. 165 del 2001 che estende anche agli enti pubblici non economici l'obbligo del rispetto delle percentuali fissate dai precedenti commi 6 e 6-bis per gli incarichi conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione (v. ricorso, pag. 12).

La tesi del ricorrente, dunque, è che l'art. 15 del Regolamento del personale, pur disponendo genericamente che gli incarichi dirigenziali possano essere attribuiti anche a ricercatori e tecnologi, deve essere interpretato nel senso che ciò è possibile esclusivamente entro i limiti percentuali fissati dalla menzionata disciplina statale. Come si vede, la parte non lamenta che il CNR abbia errato nel momento in cui ha adottato il Regolamento contenente il citato art. 15, bensì che esso abbia errato nel momento in cui ha attribuito l'incarico per cui è causa ad un tecnologo, in violazione, tra l'altro, proprio della menzionata disposizione regolamentare, da interpretare nel senso propugnato da esso ricorrente.

Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario sulla presente controversia, la quale si configura come una normale causa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, appartenente alla giurisdizione ordinaria per espressa previsione dell'art. 63, co. 1, d. lgs. n. 165 del 2001.

Passando al merito, reputa il Tribunale che il più volte citato art. 15 del Regolamento consente, sì, all'ente di conferire gli incarichi dirigenziali anche a tecnologi e ricercatori, ma ciò nel limite percentuale massimo stabilito dall'art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001 per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a chi non appartiene ai ruoli dirigenziali della p.a. interessata.

Ed in effetti, la predetta norma regolamentare, subito dopo aver stabilito che «gli uffici dirigenziali possono essere ricoperti da dirigenti amministrativi, ricercatori o tecnologi del CNR» afferma espressamente che «si applica, per quanto compatibile, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

Orbene, è noto che la disciplina del capo II del titolo II del d. lgs. n. 165 del 2001 (ivi incluso, ovviamente, l'art. 19) si applica direttamente solamente alle amministrazioni dello Stato, mentre gli enti pubblici non economici nazionali «si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione» ai

principi dell'art. 4 e del predetto capo II (art. 27, co. 1, d. lgs. n. 165). Una simile potestà di adeguamento – originariamente priva di vincoli specifici – è stata parzialmente modificata dal d. lgs. n. 150 del 2009 che ha introdotto nell'art. 19 d. lgs. n. 165 il comma 6-ter, a norma del quale «il comma 6 e il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2» dello stesso d. lgs. n. 165, che comprende espressamente «tutti gli enti pubblici non economici nazionali» (e, dunque, anche il CNR). Conseguentemente, a partire dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2009, gli enti pubblici non economici conservano la potestà di adeguare i propri ordinamenti interni ai principi desumibili dagli artt. 13-24 sotto qualsiasi profilo, ad eccezione, però, dell'aspetto concernente il conferimento degli incarichi a soggetti non appartenenti ai loro ruoli dirigenziali, rispetto al quale anch'essi sono strettamente vincolati dalle disposizioni dettate dai commi 6 e 6-bis dell'art. 19.

Dal tenore del comma 1 dell'art. 15 del Regolamento del personale del CNR sopra riportato, si evince chiaramente la volontà dell'ente di rinviare alla disciplina contenuta nell'art. 19 e di recepirne anche tutte le modificazioni che essa dovesse subire nel corso del tempo. Ciò a condizione che tale disciplina (quella originariamente dettata dall'art. 19 e quella eventualmente introdotta dalle modificazioni che quella norma subisse nel corso del tempo) sia «compatibile». Ora, quale che sia il giudizio che si voglia esprimere circa la compatibilità o meno con l'ordinamento del CNR del testo del comma 6 dell'art. 19 precedente alle modifiche apportate nel 2009, è certo che, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2009, la disciplina contenuta nei nuovi commi 6 e 6-bis rientri automaticamente tra le disposizioni «compatibili», appunto perché ciò è l'effetto indiretto del comma 6-ter dell'art. 19.

In altri termini, una volta appurato che la scelta operata dal CNR in sede di attuazione dell'art. 27 d. lgs. n. 165 è stata nel senso di applicare tutte le disposizioni dell'art. 19 (ivi incluse quelle via via introdotte nel corso del tempo dal legislatore in tale articolo) compatibili con il proprio ordinamento interno, è giocoforza ritenere che, se il legislatore stabilisca che qualcuna di quelle disposizioni sia vincolante anche per la categoria di pubbliche amministrazioni cui appartiene l'ente convenuto, la stessa norma regolamentare finisce per imporne il rispetto.

L'art. 15 del Regolamento del personale, pertanto, non è in contrasto con i nuovi commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 19 d. lgs. n. 165, né occorre compiere un particolare sforzo interpretativo per ricondurlo a conformità con tale previsione legislativa. Piuttosto è la sua piana interpretazione che conduce alla conclusione secondo cui, proprio perché esso stabilisce inequivocabilmente l'applicazione di tutte le disposizioni dell'art. 19 «compatibili» e il comma 6 di tale articolo è ormai «compatibile» per espressa statuizione del legislatore, a partire dal 15 novembre 2009 (data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150) al conferimento degli incarichi dirigenziali a tecnologi e ricercatori del CNR (previsto senza apparenti limitazioni dal primo periodo del comma 1 dell'art. 15 del Regolamento) si applica il predetto comma 6.

Da quanto appena esposto discende che la necessaria applicazione di tale norma non costituisce alcuna lesione dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento agli enti di ricerca, appunto perché è lo stesso Regolamento del CNR che – lungi dal contenere una autonoma completa disciplina degli incarichi dirigenziali, meramente ispirata ai principi del d. lgs. n. 165 – contiene un richiamo generale alla normativa valevole per le amministrazioni statali, con il solo limite della compatibilità (e, lo si ripete, dal 15 novembre 2009 i nuovi commi 6 e 6-bis dell'art. 19 del predetto d. lgs. sono sicuramente «compatibili», tale compatibilità discendendo direttamente dalla previsione contenuta nel successivo comma 6-ter).

Né vale osservare, in senso contrario a quanto qui sostenuto, che in passato è stata incontrastata prassi dell'ente quella di attribuire incarichi dirigenziali a ricercatori e tecnologi senza limiti di sorta; né è utile far riferimento a pronunciamenti della magistratura contabile precedenti al 15 novembre 2009. Infatti, come già detto, prima di tale data il CNR aveva semplicemente l'obbligo di adeguarsi ai principi espressi dalla disciplina sulla dirigenza statale in tema di incarichi conferiti a personale non dirigenziale; pertanto il primo periodo del comma 1 dell'art. 15 del Regolamento del personale poteva legittimare la prassi secondo la quale non sussisteva il limite di una

percentuale massima agli incarichi attribuibili a ricercatori e tecnologi, appunto perché il comma 6 dell'art. 19 d. lgs. n. 165 all'epoca vigente poteva anche non ritenersi compatibile con l'ordinamento dell'ente e, dunque, estraneo al rinvio operato dal secondo periodo dello stesso comma 1 dell'art. 15. Ora, invece, tale compatibilità (che, lo si ripete, per espressa previsione dello stesso Regolamento interno del CNR comporta l'applicabilità all'ente della norma prevista per le amministrazioni statali) è indiscutibile e, pertanto, è certo che la possibilità di conferire gli incarichi dirigenziali, oltre che ai dirigenti amministrativi, anche ai ricercatori e ai tecnologi prevista dalla prima parte del comma 1 dell'art. 15 del Regolamento deve leggersi in combinazione con la successiva precisazione secondo cui si applicano le disposizioni dell'art. 19 d. lgs. n. 165 «compatibili».

Conseguentemente, essendo pacifico tra le parti che il solo altro incarico dirigenziale di livello generale era già stato attribuito ad un dipendente che non rivestiva la qualifica dirigenziale, è certo che il CNR, nel conferire l'incarico per cui è causa ad un tecnologo, abbia violato il limite della percentuale massima di incarichi attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali.

Fondato è anche il secondo ordine di motivi di illegittimità del conferimento dell'incarico in oggetto al Preti. Infatti, ritiene il giudicante che il CNR abbia violato la disciplina che regola il procedimento di assegnazione degli incarichi dirigenziali e, in particolare, non abbia ottemperato all'obbligo, previsto dall'art. 19, co. 1-*bis*, di predeterminazione dei criteri di scelta.

Al riguardo deve premettersi che nessun dubbio può sussistere circa la soggezione del CNR ad un simile obbligo. Infatti, come già più volte ricordato, l'art. 15, co. 1, del Regolamento del personale, nello stabilire espressamente che al conferimento degli incarichi dirigenziali «si applica, per quanto compatibile, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni», esprime la volontà dell'ente di rinviare alla disciplina contenuta nella predetta norma legislativa e di recepirne anche tutte le modificazioni intervenute nel corso del tempo (e, dunque, anche il comma 1-*bis*, introdotto solamente dal d. lgs. n. 150 del 2009).

Né può dirsi che l'obbligo di cui si sta discutendo non sarebbe compatibile con il CNR. Infatti, non si vede davvero perché una disposizione, quale quella contenuta nel comma 1-*bis* dell'art. 19 del d. lgs. n. 165, finalizzata alla piena realizzazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni, non sarebbe compatibile con la natura, la struttura e i compiti del CNR.

Nella procedura per cui è causa, l'ente, nell'avviso del 23 dicembre 2009 con il quale ha reso nota la sua volontà di nominare il titolare della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse (all. n. 2 fasc. ricorr.), non ha espressamente indicato quali sarebbero stati i criteri in base ai quali avrebbe proceduto alla scelta del dipendente cui conferire l'incarico.

Nel predetto avviso si legge solamente l'invito, rivolto agli interessati, di trasmettere «un breve profilo dal quale si possa evincere il possesso dei requisiti culturali e professionali generali posseduti, nonché quelli relativi all'ambito di competenza della Direzione centrale, con indicazione e descrizione dei settori di attività in cui si è operato, degli incarichi di direzione svolti ed espletati e dei risultati annuali conseguiti». Orbene, ritiene il Giudice che, pur volendo considerare quello appena trascritto come il passo in cui l'ente ha indicato i criteri di scelta, non possa comunque ritenersi assolto l'onere imposto all'amministrazione dal più volte ricordato comma 1-*bis* dell'art. 19.

In effetti, occorre ricordare che tale norma segue a quella espressa dal precedente comma 1, il quale stabilisce che «Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile».

4
Indi

Come si vede, tale disposizione elenca gli elementi dei quali l'ente pubblico deve tener conto in sede di conferimento dell'incarico dirigenziale. Si tratta, precisamente, (a) delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, (b) dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, (c) delle specifiche competenze organizzative possedute, (d) delle pregresse esperienze di direzione maturate all'estero, nel settore privato o presso altre amministrazioni; il tutto valutato in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata.

E' fin troppo chiaro come si tratti di un'elencazione che necessita di ulteriori specificazioni. Ad esempio, l'amministrazione deve indicare quali particolari attitudini e capacità o quali particolari pregresse esperienze di direzione sono rilevanti per l'assegnazione della tipologia di incarichi di cui si tratta in concreto. Così come è palese che il comma 1 dell'art. 19 non contiene alcuna indicazione sui criteri in base ai quali gli eterogenei elementi da esso indicati debbono essere valutati e "combinati" nelle concrete scelte che l'amministrazione è chiamata ad operare in sede di conferimento dei singoli incarichi.

E' proprio per colmare tali lacune che il successivo comma 1-bis impone alla p.a. di rendere conoscibili i criteri di scelta. L'assolvimento di un simile onere non può ridursi ad una sostanziale ripetizione di quanto già imposto dal comma 1 dello stesso art. 19; non può, cioè, consistere nell'elencazione, senza la previsione di alcun tipo di meccanismo di "pesatura", dei singoli elementi di valutazione indicati e senza alcuno specifico adattamento degli elementi elencati in generale dal comma 1 alle specifiche particolarità della categoria di incarichi dirigenziali di cui, volta per volta, si tratta.

Nel caso che qui ci occupa, l'ente si è limitato, da un lato, a menzionare elementi di valutazione del tutto generici (i «requisiti culturali e professionali generali posseduti»: quali?) e, dall'altro, alla mera ripetizione degli elementi così come indicati nell'art. 19, co. 1, d. lgs. n. 165 («settori di attività in cui si è operato ... incarichi di direzione svolti ed espletati ... risultati annuali conseguiti»). Inoltre, non ha specificato in base a quali criteri i predetti eterogenei elementi di valutazione sarebbero stati combinati fra loro in sede di individuazione del prescelto.

Per convincersi definitivamente della sostanziale elusione del precetto espresso dall'art. 19, co. 1-bis, è sufficiente considerare come, alla luce delle indicazioni contenute nell'avviso emanato dal CNR, sarebbe stata legittima, ad esempio, tanto la scelta di Tizio perché in possesso di "requisiti culturali e professionali generali" superiori rispetto a Caio e Sempronio, tanto quella di Caio, perché aveva ricoperto incarichi di direzione in numero superiore a Tizio e Sempronio, tanto quella di Sempronio, perché – contrariamente a Tizio e a Caio – aveva operato in settori di attività affini a quello della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse (e si potrebbe continuare nell'esempio).

Altrimenti detto: quelli indicati nell'avviso erano criteri assolutamente inadeguati a consentire una valutazione del rispetto, da parte del CNR, degli obblighi di trasparenza e di imparzialità, non consentendo alcun effettivo controllo sull'operato dell'ente in sede di individuazione del dipendente cui conferire l'incarico.

In conclusione, l'ente convenuto ha violato le prescrizioni contenute nell'art. 19, commi 1-bis e 6, d. lgs. n. 165 del 2001, applicabili alla fattispecie per cui è causa in virtù del richiamo operato dall'art. 15 del Regolamento del personale.

Passando ora alle conseguenze di una simile constatazione, ritiene il giudice che occorra prendere le mosse dalla qualificazione dello scorretto esercizio del potere di scelta dell'amministrazione come inadempimento contrattuale (Cass., 14 aprile 2008, n. 9814).

Infatti, le vicende relative a conferimenti di incarichi dirigenziali si svolgono tra soggetti legati da un contratto di lavoro che essi hanno precedentemente stipulato. Ad eccezione del caso dell'attribuzione dell'incarico a chi non sia un dirigente dell'amministrazione interessata, i due soggetti interessati dalle vicende del conferimento o della revoca di un incarico dirigenziale sono parti di un contratto e, precisamente, del contratto di lavoro subordinato da essi sottoscritto al momento dell'assunzione del dirigente. Quel contratto è fonte di diritti ed obblighi per le due parti.

5
And.

In particolare, il dirigente (come qualsiasi altro lavoratore subordinato) ha diritto di eseguire la propria prestazione lavorativa e la pubblica amministrazione ha l'obbligo di attribuirgli le relative mansioni.

Vero è che il dirigente non vanta il diritto a ricevere proprio uno specifico incarico, ma è altrettanto certo che, se il potere di scelta dell'incarico che di volta in volta gli deve essere attribuito sia oggetto di una disciplina che imponga, ad esempio, il rispetto di determinati criteri o procedure o forme, il dirigente interessato dalla scelta dell'amministrazione ha diritto a che quest'ultima eserciti quel potere nel rispetto della predetta disciplina.

Tale diritto ha sicura fonte contrattuale, perché rientra nel programma negoziale che la pubblica amministrazione deve attuare in forza della stipulazione del contratto di lavoro dirigenziale l'obbligo di conferire gli incarichi nel rispetto delle regole stabilite dalla legge. Non diversamente da come, in sede di attribuzione di mansioni ai propri dipendenti, il datore di lavoro è vincolato dall'art. 2103 c.c. e così come lo stesso datore di lavoro pubblico, nell'assegnazione delle mansioni al personale non dirigenziale, deve rispettare l'art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001 (e nessuno dubita che la violazione di quei precetti integri gli estremi di un inadempimento contrattuale), alla stessa maniera le norme disciplinanti la fase del conferimento degli incarichi dirigenziali costituiscono un segmento della disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici e la loro violazione da parte dell'Amministrazione costituisce inadempimento contrattuale.

Ed allora, è certo che dal giudice del lavoro può essere ottenuto anzitutto l'accertamento di tale inadempimento.

Tra le sentenze di accertamento rientrano quelle che dichiarano la nullità di negozi di diritto privato e nulla osta alla pronuncia della nullità del provvedimento di conferimento di incarico adottato in violazione delle prescrizioni legislative che regolano l'attività dell'Amministrazione in materia. In effetti è indiscutibile che simili disposizioni abbiano natura di norme imperative (v. anche art. 2, comma 2, primo periodo, d. lgs. n. 165 del 2001) la cui violazione è fonte di nullità anche degli atti unilaterali di diritto privato con esse confliggenti (artt. 1324 e 1418 c.c.). Non osta a tale conclusione la sentenza n. 25314 del 2009 della Corte di cassazione secondo la quale l'inosservanza, da parte della p.a., dei doveri di correttezza e buona fede in sede di scelta del dirigente cui conferisce l'incarico (nella fattispecie, di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario) non può giustificare l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico, non esistendo un principio generale secondo il quale la violazione dei suddetti principi comporti di per sé la nullità o l'annullabilità dell'atto. Infatti, nel nostro caso, il vizio di cui si tratta non consiste nella violazione di buona fede e correttezza, bensì di uno specifico precetto avente carattere imperativo.

Né possono nutrirsi dubbi sulla legittimazione del dirigente che abbia manifestato la propria disponibilità a ricevere l'incarico ad esercitare l'azione di nullità del provvedimento che conferisca un certo incarico ad un suo collega. Infatti quell'azione può essere esperita da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.) e chi - come appunto un dirigente che abbia partecipato alla procedura - appartiene alla platea dei soggetti possibili destinatari del provvedimento di conferimento dell'incarico, è sicuramente titolare di un interesse rilevante ai sensi della citata norma codicistica.

Continuando a ragionare nella prospettiva dell'inadempimento contrattuale, occorre ricordare che, in base ai principi generali, alla parte non inadempiente è consentito chiedere la condanna della controparte all'adempimento e/o al risarcimento del danno.

Orbene, nelle ipotesi che qui interessano l'obbligazione che la p.a. non adempie è quella di conferire l'incarico nel rispetto delle norme che vincolano tale sua attività. Ne consegue che ciò che si può chiedere al giudice è la condanna dell'ente pubblico a ripetere le operazioni di scelta del dirigente cui attribuire l'incarico (previa la declaratoria di nullità dell'originario provvedimento). Non è invece ammissibile la domanda diretta ad ottenere una pronuncia costitutiva dell'incarico ai sensi dell'art. 2932 c.c. (Cass., 23 febbraio 2007, n. 4275) ovvero una sentenza di condanna dell'amministrazione ad attribuire quell'incarico al dirigente ricorrente in giudizio (Cass., 30 settembre 2009, n. 20979; Cass., 30 agosto 2010, n. 18857) e ciò proprio perché la prestazione dovuta che risulta non esattamente eseguita consiste non già nel conferimento dell'incarico

6
Inel.

dirigenziale, ma nel compimento della scelta secondo i criteri predeterminati e nel rispetto di procedure eventualmente contemplate dalla disciplina della fattispecie.

Ovviamente, il dirigente ingiustamente pretermesso può chiedere anche la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno la cui liquidazione varierà a seconda delle circostanze del caso concreto.

Venendo ora alle richieste del Valli, si osserva che costui chiede, in primo luogo, «l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente ad essere valutato e preferito nella procedura di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse, incarico in modo palesemente illegittimo ed arbitrario conferito al dott. Preti, previa delibera del CdA del 17 febbraio 2010, con provvedimento del Presidente del CNR n. 41 del 1° marzo 2010». In secondo luogo, «la condanna del CNR a rinnovare la procedura per il conferimento del suddetto incarico alla stregua dei criteri legislativamente e contrattualmente previsti ed a fissarne la durata in quella minima, stabilita dalla legge, di anni tre». Infine, «la condanna all'integrale risarcimento dei danni – non patrimoniale e da perdita di chance – patiti e patendi come specificati in ricorso e non risarciti da una tutela in forma specifica».

Alla luce di quanto detto in precedenza, è evidente come solamente una parte di tali pretese possa essere accolta.

In particolare, non può essere dichiarato il diritto del Valli ad essere preferito nella procedura di conferimento dell'incarico in questione, così come non è possibile per il Giudice imporre all'amministrazione i criteri da adottare nella rinnovanda procedura di conferimento dell'incarico (rientrando la specificazione dei criteri – nel senso e nei limiti sopra precisati – nella discrezionalità dell'ente pubblico), né la durata dell'incarico (per lo stesso motivo).

Deve invece essere dichiarata l'illegittimità del conferimento dell'incarico al Preti, in conformità con la richiesta desumibile dalle conclusioni del ricorso, laddove, nel capo relativo alla domanda di accertamento, si fa riferimento alla illegittimità ed arbitrarietà del modo in cui l'incarico di cui si tratta è stato conferito al prescelto.

Si condanna, poi, il CNR a rinnovare la procedura per il conferimento dell'incarico medesimo.

Infine, va respinta la domanda di risarcimento dei danni. Preciso che sono risarcibili solamente i pregiudizi non soddisfatti dalla condanna dell'amministrazione alla ripetizione della procedura (come imposto dal sistema e come richiesto espressamente dallo stesso ricorrente che fa riferimento ai danni «non risarciti da una tutela in forma specifica»), si osserva che il Valli ha chiesto, in primo luogo, il ristoro del danno da perdita di *chance*. Ma è evidente che tale pregiudizio discende proprio dall'illegittimo svolgimento del procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale, onde, una volta chiesta ed ottenuta la condanna dell'ente pubblico a ripetere quel procedimento, non v'è spazio per alcuna perdita di *chance* risarcibile, proprio perché il lavoratore ben avrà assicurate tutte le proprie *chances* di ottenere il conferimento dell'incarico nella sede della rinnovata procedura.

In secondo luogo, il Valli ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale (menzionando, al riguardo, i danni morale, all'immagine, esistenziale e alla vita di relazione). Neppure tali pregiudizi sono configurabili, una volta statuito l'obbligo per l'amministrazione di ripetere il procedimento, posto che non è risultato che – aldilà delle segnalate violazioni dell'art. 19 d. lgs. n. 165 del 2001 – la procedura sfociata nella nomina del Preti sia stata caratterizzata da modalità di svolgimento di per sé lesive dell'onore o del prestigio professionale del ricorrente.

L'accoglimento solo parziale delle domande giustifica la compensazione per un terzo delle spese processuali, condannandosi il CNR a rimborsare al Valli i residui due terzi liquidati come da dispositivo. La non imputabilità al Preti degli accertati vizi procedurali giustifica la compensazione integrale delle spese nei suoi confronti.

P.Q.M.


Amel.

definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara l'illegittimità del conferimento a Preti Alessandro dell'incarico di direttore della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse e condanna il Consiglio Nazionale delle Ricerche a ripetere la procedura per il conferimento del predetto incarico;
 - 2) rigetta ogni altra domanda del ricorrente;
 - 3) compensa per un terzo le spese processuali nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche che condanna a rimborsare al ricorrente i residui due terzi liquidati in euro 2.400, di cui euro 1.600 per onorari, oltre IVA e CPA; compensa le spese nei confronti del Preti.
- Roma, 9 marzo 2011.

Il Giudice

Paul J. J.

IL CANCELLIERE 
DANIELA NARDONE